

L.R. 3 aprile 1990, n. 28 ⁽¹⁾.

Iniziative in favore dei giovani per la promozione di scambi internazionali ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. 21 aprile 1990, n. 7.

(2) Legge rifinanziata con *L.R. n. 82 del 1991*; *L.R. n. 41 del 1994*; *L.R. n. 21 del 1995*; *L.R. n. 37 del 1996*; *L.R. n. 116 del 1997*. Sui criteri e modalità per la concessione di contributi in favore di associazioni, organismi e enti per la promozione di scambi internazionali giovanili, vedi, anche, la *Delib.G.R. 2 giugno 1995, n. 3100* e la *Delib.G.R. 3 agosto 2007, n. 784*.

Art. 1

Finalità ed obiettivi.

1. La Regione, nel quadro delle politiche internazionali e comunitarie in favore dei giovani e specificatamente della applicazione dei regolamenti e delle Direttive C.E.E., nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'*art. 4, 2° comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616* ⁽³⁾, e nell'ambito dei protocolli o lettere di intesa sottoscritte dal Ministero per gli affari esteri, promuove interventi per attività di scambi internazionali, volti a favorire:

a) la conoscenza della problematica giovanile;

b) la comprensione e lo scambio di idee e di esperienze tra i giovani;

c) la partecipazione dei giovani alla soluzione dei problemi comunitari di ordine culturale, economico e sociale.

2. Detti interventi sono strettamente correlati agli altri che la Regione assume in favore dei giovani per l'istruzione, la formazione professionale, il superamento dei fenomeni di emarginazione, lo sviluppo delle attività culturali, ricreative e sportive.

(3) *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616* "Attuazione della delega di cui all'*art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382*", pubblicato nella G.U. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.

Art. 2

Predisposizione dei progetti.

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'*art. 1*, le Associazioni o gli Organismi costituiti con atto pubblico da almeno due anni, gli Enti Locali e limitatamente alle attività non aventi le

caratteristiche di scambi educativi con l'estero, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado possono partecipare alla formulazione di progetti, presentando richiesta di contributi alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno, per attività da realizzarsi entro dodici mesi dal provvedimento di approvazione delle iniziative ⁽⁴⁾.

2. All'istanza deve unirsi:

- a) il programma dettagliato dell'attività;
- b) il preventivo di spesa;
- c) la dichiarazione di non ricevere contributi da altri Servizi della Regione per la stessa attività, sottoscritta dal legale rappresentante;
- d) la dichiarazione con la descrizione di eventuali contributi ricevuti da altri enti, sottoscritta dal legale rappresentante;
- e) atto costitutivo dell'associazione od organismo.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 2 della L.R. n. 116 del 1997*. Il precedente comma così recitava: "Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, le associazioni e gli organismi costituiti con atto pubblico da almeno due anni, nonché gli enti locali e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, possono partecipare alla formulazione dei progetti, presentando richiesta di contributo alla Giunta regionale - Servizio istruzione e diritto allo studio - Pescara, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge".

Art. 3 *Gestione diretta.*

1. La Giunta regionale, attraverso il Servizio istruzione e diritto allo studio, può realizzare direttamente iniziative volte alla promozione, alla verifica, all'approfondimento, alla programmazione ed alla realizzazione delle attività di cui alla presente legge e può altresì partecipare ad iniziative di enti pubblici ed enti locali.

Art. 4 *Utilizzo dei contributi.*

1. Al fine di promuovere le attività di cui alla presente legge, la Regione eroga contributi:

a) per spese di viaggio, collaborazione linguistica, produzione di materiale inerente al programma di scambio ed assicurazione a favore dei giovani, compresi nella fascia di età tra i 15 ed i 29 anni, e degli accompagnatori, in numero non superiore ad uno per ogni gruppo di dieci giovani o frazione, che realizzano il programma fuori della Regione;

b) per spese di vitto ed alloggio, per l'organizzazione di incontri e seminari, di attività informative, corsi di approfondimento socioculturale, nonché per le spese di assicurazione in favore dei giovani e degli accompagnatori appartenenti ad associazioni di altri Stati che vengono in Abruzzo.

2. I contributi vengono erogati per le attività programmate per il 1990 e realizzate nel 1990 oppure entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. I suddetti contributi vengono erogati, per il 70%, all'atto dell'ammissione della domanda e, per il rimanente 30%, all'atto della presentazione della documentazione di cui al seguente art. 6, tenuto conto di eventuali contributi di altre amministrazioni o istituzioni, purché le spese di vitto ed alloggio non vengano utilizzate attrezzature alberghiere e di ristoro superiore alla II categoria.

4: La somma prevista dalla presente legge, detratta quella occorrente per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3, viene ripartita tra le associazioni ed organismi per le spese di cui al precedenti punti a) e b).

Art. 5 *Procedure.*

1. La Giunta regionale, su proposta del componente preposto al Servizio istruzione e diritto allo studio, approva i progetti più significativi e determina l'ammontare del contributo da erogare alle associazioni, organismi ed enti locali interessati.

2. Il contributo, tenuto conto di eventuali interventi finanziari da parte di altre amministrazioni pubbliche, viene determinato in ragione percentuale alla spesa ammissibile a finanziamento.

3. La Giunta regionale autorizza, altresì la spesa relativa alle iniziative gestite direttamente dalla Regione.

Art. 6 *Liquidazione dei contributi e delle spese.*

1. La Giunta regionale, su proposta del componente preposto al Servizio istruzione e diritto allo studio, delibera la liquidazione del contributo a favore delle associazioni, organismi ed enti locali, dietro presentazione di dettagliata relazione sull'attività svolta e della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

2. La Giunta delibera, altresì, la liquidazione delle spese sostenute direttamente dalla Regione, sulla base della relativa documentazione.

Art. 7
Revoca dei contributi.

1. La Giunta regionale delibera la revoca del contributo concesso, in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della relazione e della documentazione di cui al precedente art. 6, entro un anno dalla formale comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo.

Art. 8
Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1990, in lire 100.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000 - quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 3 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990 è istituito ed iscritto nel Settore 4, Titolo I, categoria 5a, Sezione 6a, il cap. 041511 denominato: "Iniziative in favore dei giovani per la promozione di scambi internazionali", con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di lire 100.000.000.

Art. 9
Urgenza.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.